

(bollo)

AL COMUNE DI VINOVO
Servizio Polizia amministrativa
tramite Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO

(articoli 68/ 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

La presente richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione, a pena d'irricevibilità della stessa (art. 4 del regolamento comunale di polizia amministrativa)

Essa deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P. – del Comune di Vinovo, tramite il portale:

<https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go>

[Solo in caso di problematiche tecniche essa potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it o, eccezionalmente, direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Vinovo, negli orari di apertura al pubblico: in tal caso dovrà essere presentata in duplice copia, di cui una dovrà essere conservata dal soggetto interessato, dopo avervi fatto apporre il timbro di ricezione da parte del Comune.]

Il sottoscritto			
nato a		Prov.	il
residente in	Prov.	Via	n.
Codice fiscale			
☐ IN QUALITÀ DI: ☐ Titolare dell'omonima impresa individuale ☐ Legale rappresentante ☐ Presidente ☐ Altro (specificare)..... del/della ☐ Associazione ☐ Società ☐ Ente ☐ Partito ☐ Impresa individuale			
Denominazione:			
con sede legale nel Comune di:CAP.....Prov.			
in (via – corso – piazza – ecc.): n.			
Con attività di			
Codice fiscale		Partita IVA	
Recapito telefonico (<u>dato obbligatorio</u>)			
Fax		E-mail	
P.E.C. - Posta elettronica certificata (<u>dato obbligatorio</u>) OPPURE SPECIFICARE “non si dispone di P.E.C. in quanto <u>soggetto non tenuto</u> ” barrando la seguente casella ☐			

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 68-69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773

il rilascio dell'autorizzazione per effettuare attività temporanea di pubblico spettacolo e/o trattenimento, come di seguito precisato:

Denominazione dell'evento:

La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma allegato (*breve descrizione dell'iniziativa, indicando le attività di spettacolo e trattenimento che saranno realizzate; ad esempio: concerti, musiche, balli, spettacoli di burattini, ecc.*):

ATTIVITÀ ACCESSORIE:

- ☐ Attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande (è necessario presentare apposita "S.C.I.A. per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande" e, direttamente presso l'A.S.L. TO 5, la S.C.I.A. ai fini della vigilanza sanitaria)
- ☐ Banda musicale o corteo: ☐ itinerante (*in allegato presentare l'elenco delle vie e piazze interessate dal percorso*)
☐ in postazione fissa, nel luogo della manifestazione
- ☐ Manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza):
la relativa comunicazione, di cui al D.P.R. n. 430/2001, da inoltrare almeno 30 trenta giorni prima, è stata presentata in data e protocollata dal Comune di Vinovo con il n.
- ☐ Altre attività (specificare):

GIORNI E ORARIO DI SVOLGIMENTO:

L'evento sarà realizzato il giorno /i giorni
dalle ore alle ore

CAPIENZA DELL'IMPIANTO O DEL LUOGO: (*barrare la casella che interessa*)

(si deve fare riferimento alla oggettiva capienza e non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile)

- ☐ area all'aperto, con capienza (*fare riferimento alle "Informazioni" riportate qui di seguito*).....

Informazioni importanti:

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, anche se l'evento è a ingresso libero e anche se non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo si dovrà tenere conto di parametri di densità di affollamento, comunque non superiore a 2 persone/mq, in funzione delle caratteristiche del luogo:

- ☐ piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture (*indicare la tipologia barrando la corrispondente casella*)
☐ spazio completamente libero.

L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà comunque essere verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone/modulo.

Il numero dei varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta; la larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema delle vie di esodo non dovrà essere inferiore a metri 2,40.

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite sistemi conta-persone, emissione di titoli di accesso gratuiti o altri sistemi equivalenti e idonei allo scopo.

[Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018]

LOCALI, IMPIANTI O LUOGHI IN GENERE

- ☐ capienza fino a 100 persone
☐ capienza da 101 a 200 persone
☐ capienza da 201 a 5.000 persone
☐ capienza superiore a 5.000 persone

LOCALI CINEMATOGRAFICI, LOCALI TEATRALI O SPETTACOLI VIAGGIANTI

- ☐ capienza fino a 100 persone
☐ capienza da 101 a 200 persone
☐ capienza da 201 a 1.300 persone
☐ capienza superiore a 1.300 persone

LUOGO DI SVOLGIMENTO

L'evento si svolgerà in Vinovo

(barrare le caselle corrispondenti alla tipologia del luogo e alle relative fattispecie di utilizzazione)

☐ nel **LOCALE / STAND / PALATENDA / TENSOSTRUTTURA** ubicato in *(indicare indirizzo completo)*

denominato

☐ di proprietà dello stesso soggetto segnalante

OPPURE ☐ di proprietà di altro soggetto
(indicare il nominativo o la denominazione del soggetto proprietario)

di cui si ha disponibilità, come risulta dall'allegato atto di consenso del proprietario.

→ **PER QUESTA FATTISPECIE SI VEDA LA SUCCESSIVA SEZIONE C**

☐ nell'**AREA ALL'APERTO** sita in *(indicare indirizzo completo)*

☐ **PRIVATA**

☐ di proprietà dello stesso soggetto segnalante

OPPURE ☐ di proprietà di altro soggetto
(indicare il nominativo o la denominazione del soggetto proprietario)

di cui si ha disponibilità, come risulta dall'allegato atto di consenso del proprietario.

☐ **PUBBLICA** per la quale è stata ottenuta la relativa concessione, rilasciata da

.....
 con atto n. del

☐ nella quale SARANNO ALLESTITE apposite strutture per lo stazionamento o il contenimento del pubblico

→ **SI VEDA LA SUCCESSIVA SEZIONE C**

☐ nella quale NON SARANNO ALLESTITE apposite strutture per lo stazionamento o il contenimento del pubblico

→ **SI VEDA LA SUCCESSIVA SEZIONE D**

☐ per la realizzazione dell'evento non è necessaria alcuna limitazione al traffico o alla sosta dei veicoli
 oppure

☐ per la realizzazione dell'evento è necessaria la limitazione al traffico e/o alla sosta dei veicoli per cui, congiuntamente alla presente, viene presentato l'apposito modello per la richiesta di emissione della specifica ordinanza, ai sensi del Codice della Strada

C

ALLESTIMENTI E LUOGHI PER CUI È PREVISTA LA PREVENTIVA VERIFICA DI AGIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 80 DEL T.U.L.P.S

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che non può essere consentito lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimento nelle aree all'aperto che presentino apposite strutture per lo stationamento del pubblico, e nei locali al chiuso, se prima non sia stata riconosciuta la specifica agibilità del luogo ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.), secondo le disposizioni stabilite dal relativo regolamento di esecuzione.

A tal fine dichiara che l'evento si svolgerà:

A. ☐ in un locale già adibito a pubblico spettacolo o trattenimento, in possesso di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., riconosciuta con atto n. del

B. ☐ in un locale multiuso occasionalmente utilizzato per attività di pubblico spettacolo o trattenimento, o stand / palatenda / tensostruttura / area per il/la quale è stata riconosciuta l'agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. con atto n. del (la data si deve collocare entro i due anni antecedenti la data dell'evento oggetto della presente) a seguito di:

☐ sopralluogo da parte della Commissione comunale di vigilanza

☐ relazione tecnica di un professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del luogo e degli impianti alle regole tecniche stabilite con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Si dichiara che l'allestimento dell'evento oggetto della presente richiesta avrà le stesse caratteristiche e modalità di utilizzo di quelle dichiarate agibili con l'atto sopra citato e che saranno osservate tutte le disposizioni e prescrizioni in esso riportate.

C. ☐ in un locale multiuso occasionalmente utilizzato per attività di pubblico spettacolo o trattenimento, o stand / palatenda / tensostruttura / area all'aperto, non rientrante in alcuna delle tipologie sopra indicate, con capienza pari a persone per il/la quale deve essere verificata l'agibilità e pertanto viene allegato, alla presente, lo specifico QUADRO E "Richiesta di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo e/o trattenimento".

D

ALLESTIMENTI E LUOGHI PER CUI NON È PREVISTA LA RELATIVA VERIFICA DI AGIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 80 DEL T.U.L.P.S

Questa sezione si riferisce ad eventi in **AREE ALL'APERTO**, che rispondono alla definizione di cui all'articolo 1, comma 2-lettera a), del D.M. 19 agosto 1996, ovvero: **LUOGHI ALL'APERTO, QUALI PIAZZE E AREE URBANE PRIVE DI STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO.**

Per tali aree non è richiesta la verifica di agibilità prevista dall'articolo 80 del TULPS ma è comunque sempre necessario presentare una relazione tecnico-descrittiva, corredata del "piano di emergenza" e della "Tabella per la classificazione del rischio (Safety)", secondo i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018: ciò per consentire la valutazione circa l'idoneità del luogo a consentire un deflusso rapido e ordinato in caso di emergenza (si veda la "Nota informativa" in appendice al presente modello)

È inoltre fatto obbligo di produrre l'idoneità statica delle strutture allestite (ad esempio: palco) e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Le attrezzature elettriche e quelle di amplificazione sonora devono essere posizionate in aree non accessibili al pubblico.

ATTENZIONE:

La delimitazione o la recinzione di una determinata porzione di area all'aperto dedicata allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento, o la realizzazione di tali attività in aree, seppur all'aperto, interne a edifici (ad esempio cortili), determina la necessità di verificarne la capacità di deflusso e il sistema delle vie di esodo e pertanto soggette alle verifiche di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S.

La presenza di "carichi sospesi" come definiti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 1689 del 1° aprile 2011 rende necessarie le verifiche sulle condizioni di solidità e sicurezza.

Si rimanda, per le due circostanze appena sopra, alla Sezione C del presente modello.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- ✓ di essere in possesso del certificato SIAE (o atto equipollente), ove necessari;
- ✓ che in riferimento alle emissioni sonore durante l'evento:
(*barrare la casella che interessa*):
 - ☐ non saranno utilizzati impianti di amplificazione e diffusione musicale su suolo pubblico e non verranno superati i limiti previsti dalla "TABELLA – Valori limite assoluti per le sorgenti sonore" allegata al "Piano di classificazione acustica" e qui riportata in "Appendice normativa"
 - ☐ non saranno utilizzati impianti di amplificazione e diffusione musicale su suolo pubblico ma si prevede che possano essere superati i limiti previsti dalla "TABELLA – Valori limite assoluti per le sorgenti sonore" allegata al "Piano di classificazione acustica" e qui riportata in "Appendice normativa", pertanto presenta lo specifico modello EA51 "Denuncia di superamento, in deroga, dei limiti di emissione e/o immissione del rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno per attività temporanee"
 - ☐ verranno utilizzati, su suolo pubblico, impianti di amplificazione e diffusione musicale (diversi da apparecchi radiofonici o televisivi) e pertanto presenta lo specifico modello EA51 "Denuncia di superamento, in deroga, dei limiti di emissione e/o immissione del rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno per attività temporanee"
- ✓ di essere consapevole che permangono a carico del sottoscritto tutte le responsabilità civili e penali nello svolgimento dell'evento oggetto della presente richiesta, relativamente agli aspetti di sicurezza, e che devono essere scrupolosamente rispettate le norme di sicurezza di cui ai:
 - D.M. 19 agosto 1996 in materia di prevenzione incendi, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.M. 10 marzo 1998 sui criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, D.M. 22 luglio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute
 - D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in tema di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici
 - (*in caso di utilizzazione di impianti sportivi per manifestazioni occasionali anche non sportive, o in caso di manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti*): D.M. 18 marzo 1996 come modificato dal D.M. 6 giugno 2005
- ✓ che in caso di utilizzo di bombole di G.P.L. per l'alimentazione di apparecchi per la cottura, o riscaldamento di alimenti, di tipo professionale a bordo di auto negozi, ovvero di utilizzo di impianti a G.P.L., non alimentati da rete di distribuzione, verranno scrupolosamente rispettate le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 0003794 del 12 marzo 2014;
- ✓ di essere a conoscenza degli adempimenti previsti dalla D.G.R. 59-870 del 29 dicembre 2014 in materia di organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, pertanto ha predisposto il "Piano di soccorso sanitario" e
 - ☐ ha inoltrato in data
 - ☐ inoltrerà entro i termini previstila specifica comunicazione al Servizio di emergenza territoriale-118
- ✓ di essere a conoscenza che in caso di manifestazioni o eventi che prevedono la presenza di animali, deve essere preventivamente ottenuto il parere favorevole del competente Servizio veterinario dell'A.S.L., da richiedere con apposita "Domanda per il rilascio del parere veterinario per fiere, competizioni, mercati, manifestazioni od esposizioni con animali vivi (art. 18 D.P.R. 320/1954)"
- ✓ di essere a conoscenza che, anche per eventi per i quali non sia prevista l'attivazione delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, **devono essere rispettate le condizioni di safety** (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), come da circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, **pertanto viene presentato il "Progetto della manifestazione": "Relazione tecnico-descrittiva" corredata della "Tabella per la classificazione del rischio (Safety)" e del "Piano di emergenza"**, predisposto secondo le specifiche "Linee guida", che prevede, tra l'altro:
 - le vie di afflusso e deflusso del pubblico, con indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata
 - un congruo numero di addetti per l'assistenza, adeguatamente formati
 - l'affollamento massimo dell'area destinata allo svolgimento della manifestazione
 - spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra
 - il nominativo e il recapito telefonico del soggetto responsabile della sicurezza
- ✓ la viabilità dei mezzi di soccorso non interferirà con i flussi di esodo delle persone
- ✓ agli ingressi sarà apposto un cartello con planimetria riportante l'indicazione dei percorsi destinati al pubblico e le vie di esodo in zone di sicurezza
- ✓ sarà rispettata la quiete pubblica.

ALLEGA:

- ✓ copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante e delle altre persone che hanno reso autocertificazioni sul presente modello o sugli allegati (per i cittadini extracomunitari allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità)
- ✓ programma della manifestazione
- ✓ planimetria generale degli allestimenti, quotata in scala 1:100, con l'esatta indicazione delle attrezzature e delle misure di ingombro delle medesime in relazione agli spazi pubblici circostanti
- ✓ "Progetto della manifestazione": relazione dettagliata tecnico-descrittiva con allegata "Tabella per la classificazione del rischio (*safety*)" (scaricabile al link: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33>) e relativo "Piano di emergenza"
- ✓ ☐ copia della comunicazione inviata al Servizio di emergenza territoriale-118 in data
oppure
☐ la copia della comunicazione inviata al Servizio di emergenza territoriale-118 è già stata contestualmente inoltrata a codesto Comune, in data
- ☐ in caso di area privata: autorizzazione all'utilizzazione dell'area per lo svolgimento della manifestazione, rilasciata dal proprietario dell'area stessa
- ☐ in caso di allestimento di strutture provvisorie: collaudo annuale, dichiarazione di corretto montaggio, e certificato di conformità dell'impianto elettrico
- ☐ in caso di luogo da sottoporre a verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. (come descritto nella Sezione C-Lettera C della presente istanza): QUADRO E "Richiesta di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo e/o trattenimento"
- ☐ in caso sia necessaria, per la realizzazione dell'evento, la limitazione al traffico o alla sosta dei veicoli: richiesta emissione ordinanza ai sensi del Codice della Strada
- ☐ in caso di organismi associativi: "Allegato 1" Quadro di autocertificazione per le altre persone indicate dall'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011
- ☐ in caso di conduzione dell'evento a mezzo di rappresentante ai sensi degli articoli 8-comma 2 e/o 93-comma 2 del T.U.L.P.S. e articolo 116 del relativo regolamento di esecuzione: Modello "Accettazione della nomina di rappresentante".

Data |__|__|_|-|__|__|_|-|__|__|_|_|

Il Dichiarante

(firma leggibile)

La presente dichiarazione è validamente resa soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità oppure se firmata direttamente in presenza del dipendente addetto, esibendo il proprio documento d'identità.

APPENDICE NORMATIVA

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Articolo 85

**“Soggetti sottoposti alla verifica antimafia”
versione in vigore dal 19 novembre 2017 ⁽¹⁾**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. ⁽²⁾
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

(1) Articolo come da ultimo modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 17 ottobre 2017 n. 161, pubblicata in G.U. il 4 novembre 2017.

**TABELLA - Valori limite assoluti per le sorgenti sonore
(articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997)**

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Planimetrie e zonizzazioni come da “Piano di classificazione acustica” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 14 febbraio 2005.

COMUNE DI VINOVO
Servizio polizia amministrativa

NOTA INFORMATIVA

Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento.

Le attività temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici o privati, o altri gruppi o soggetti privati, sottostanno alle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.): nello specifico, per quanto riguarda l'aspetto autorizzativo, sono soggette agli articoli 68, 69 e, per la specifica "agibilità" prevista per determinati luoghi o strutture utilizzate, articolo 80 del T.U.L.P.S..

Alla fine dell'anno 2016 (con decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222) sono state apportate importanti innovazioni ai procedimenti amministrativi relativi a determinate attività, tra cui le attività di pubblico spettacolo e trattenimento.

L'ALLEGATO A del citato D.Lgs. 222/2016, alla SEZIONE I-ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI – N. 5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO, al n. 77 individua la tipologia:

“Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore”

per la quale prevede:

- a) una **comunicazione**, da presentare al S.U.A.P. del Comune,
 - se non si utilizzano impianti di diffusione sonora e non c'è diffusione di musica e non si utilizzano strumenti musicali o anche
 - se, pur utilizzando impianti di diffusione sonora o si tratti di manifestazioni o eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, non siano superate le soglie previste dalla zonizzazione acustica comunale
- b) una **autorizzazione**, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e sia previsto il superamento dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale

Nel caso di cui alla lettera b), quindi, dovrà essere ottenuta una specifica “autorizzazione in deroga”, ai fini dell'impatto acustico: *“l'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al S.U.A.P. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla-osta.”*

“In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione”

(n. 77 della Sezione I sopra citata, colonna “Concentrazione di regimi amministrativi”).

Per la tipologia di attività di cui sopra, prevista nella *Sezione I-Attività commerciali e assimilabili – N. 5-77. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore*, è stato predisposto l'apposito modello:

■ COMUNICAZIONE per spettacoli o trattenimenti all'aperto senza strutture o impianti

scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.vinovo.to.it alla sezione “Modulistica” (sottosezioni “Vivere il tempo libero e la cultura – Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33>).

In ogni caso, anche per la tipologia sopra riportata, è sempre indispensabile garantire le misure di *safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone): dovrà quindi essere presentato il **“Progetto della manifestazione”**, che deve comprendere la **“Relazione tecnico-descrittiva”**, la **“Tabella per la classificazione del rischio (*Safety*)”** e il relativo **“Piano di emergenza”**; per maggiori informazioni su tale documentazione si veda oltre, sempre nella presente nota informativa.

Al di fuori dei casi specifici sopra riportati (n. 77 *“Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore”*) per la realizzazione di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento è sempre prevista l'autorizzazione, di cui agli articoli 68-69 del T.U.L.P.S. e, per la verifica dell'agibilità dei luoghi e/o degli impianti, di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. con le modalità previste negli articoli 141, 141bis e 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i.) [Articolo 80, comma 1, del T.U.L.P.S.: *“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio (o dell'area) e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio”*].

La verifica dell'agibilità avverrà attraverso un esame progetto e un sopralluogo da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza, in relazione alla capienza del luogo (le spese sono a carico del soggetto richiedente); solo per i luoghi con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone l'espressione del parere sul progetto e le verifiche in loco sono effettuate da un professionista (ingegnere, architetto, perito industriale o geometra) iscritto nel relativo albo, che dovrà attestare la rispondenza del luogo o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno, fatte sempre salve le norme sanitarie vigenti.

L'agibilità concessa per luoghi in cui sono installati allestimenti temporanei per manifestazioni che si ripetono periodicamente, e con le stesse modalità, ha validità di due anni.

NOTA INFORMATIVA – continua alla pagina successiva]

Le autorizzazioni sopra citate (articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S.) dovranno essere richieste utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Servizio di polizia amministrativa [scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.comune.vinovo.to.it alla sezione “Modulistica” (sottosezioni “Vivere il tempo libero e la cultura – Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33>)] che dovranno essere presentati al Comune, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) non meno di trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione:

▪ **RICHIESTA AUTORIZZAZIONE artt. 68-69 TULPS**

▪ **RICHIESTA AGIBILITÀ x manif. temporanea _ALLEGATO_ QUADRO E**

(da presentare in allegato alla RICHIESTA AUTORIZZAZIONE artt. 68-69 TULPS)

▪ **RICHIESTA AGIBILITÀ ART. 80 TULPS**

(modello per richiedere il riconoscimento dell’agibilità – temporanea o definitiva – predisposto per una presentazione autonoma e preventiva, cui seguirà – successivamente – la richiesta della licenza prevista dagli articoli 68-69 del T.U.L.P.S.)

Qualora le richieste siano formulate per lo svolgimento di una manifestazione pubblica, ovvero una manifestazione organizzata in aree di libero accesso al pubblico (sia essa a pagamento o ad accesso libero e gratuito), dovranno essere garantite le misure di *safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) previste dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018.

Strumento indispensabile è il “**Progetto della manifestazione**”, che si concretizza in documentazione tecnica nella quale vengono descritti ciò che si intende realizzare, le modalità, i luoghi interessati dall’evento e ogni altra informazione utile a consentire una valutazione preliminare; il “Progetto della manifestazione” dovrà quindi comprendere la “Relazione tecnico-descrittiva” e il “**Piano di emergenza**”, documento nel quale vengono indicate le misure da applicare in situazioni di emergenza, ovvero in quelle situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l’incolumità delle persone o un danno alle cose o all’ambiente: il “Piano di emergenza” si può quindi definire come l’individuazione della procedura di mobilitazione di mezzi e persone adatta a fronteggiare una determinata condizione di emergenza.

L’individuazione delle idonee misure di sicurezza deve essere effettuata in relazione al “**grado di rischio**” dell’evento/manifestazione, per la determinazione del quale deve essere compilata la specifica “**Tabella per la classificazione del rischio (Safety)**” scaricabile dal sito del Comune al link: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33>, predisposta secondo le indicazioni della circolare ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, sopra richiamata.

La medesima circolare è una direttiva che individua i “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, all’osservanza dei quali, oltre che a quelli stabiliti direttamente da questa Amministrazione comunale, è tenuto il soggetto organizzatore dell’evento.

Il “**Piano di emergenza**” di cui sopra, non va confuso con il “**Piano di soccorso sanitario**”, di cui alla delibera di giunta regionale – D.G.R. n. 59-870 del 29 dicembre 2014 concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate: per tali eventi o manifestazioni sono sempre necessarie l’effettuazione della preventiva “Comunicazione al 118” e la redazione del “Piano di soccorso sanitario relativo all’evento/manifestazione” (sul sito istituzionale di questo Comune, alla sezione “manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33> è scaricabile il modello “Comunicazione al 118”).

Per tutte le manifestazioni e/o eventi che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, non già soggette ad autorizzazione, deve esserne dato avviso al Questore, almeno tre giorni prima, secondo quanto stabilito all’articolo 18 del T.U.L.P.S.; sul sito istituzionale di questo Comune è scaricabile il modello:

▪ **QUESTURA+CC ART. 18 TULPS_Per organizzatori_RIUNIONI in luogo pubblico**

al link: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33>

Per tutte le manifestazioni e/o eventi che prevedono la presenza di animali è inoltre necessario ottenere il preventivo parere veterinario, da richiedere – per il tramite di questo Servizio – all’Area di sanità animale dell’A.S.L. TO5 – Servizio veterinario (il relativo modello è reperibile sul sito istituzionale di questo Comune, alla sezione “manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33>)

Si rammenta che:

- l’effettuazione di spettacoli o trattenimenti pubblici senza titolo autorizzativo è punita ai sensi dell’articolo 666 del codice penale con una sanzione amministrativa, attualmente nella misura da euro 258 a euro 1.549, e che per tali violazioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 666, ultimo comma).
- l’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza inserite nell’autorizzazione integra il reato di cui all’articolo 681 del codice penale.

S.B. – 12.09.2018